



16581/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 2393/2014

Cron. 16581

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - Ud. 09/03/2017
Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Rel. Consigliere - PU
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -
Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2393-2014 proposto da:

I S.R.L. C.F. X , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO 99, presso lo studio
dell'avvocato ELISA BUCCIARELLI, rappresentata e
difesa dall'avvocato LUIGI TOPPETA, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

MG C.F. X , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo

2017

1112

studio dell'avvocato MARIA GRAZIA FACENNA,
rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO
MAMMARELLA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 826/2013 della CORTE D'APPELLO
di L'AQUILA, depositata il 05/08/2013 r.g.n. 928/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato MARCO CORRADI per delega verbale
Avvocato SANDRO MAMMARELLA.

R.G. 2393/2014

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 826/2013, depositata il 5 agosto 2013, la Corte di appello di L'Aquila respingeva il gravame della società [S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano nella parte in cui, respinto il ricorso di GM , aveva interamente compensato fra le parti le spese del giudizio, rilevando come il primo giudice avesse esplicitato le ragioni della propria decisione nella diversa posizione delle parti e pervenendo su tale premessa alla compensazione anche delle spese del proprio grado per la reciproca soccombenza, posto che anche l'appello della lavoratrice veniva respinto.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con unico motivo; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Con ordinanza 21 luglio 2016 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, in quanto effettuata al difensore e non al domicilio eletto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme del processo in tema di spese a carico del soccombente (artt. 91, co. 1°, e 92, co. 2°, c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ne ha respinto il gravame in punto di compensazione integrale delle spese di lite e ciò sul rilievo che il giudice di primo grado, comunque motivando espressamente la propria decisione, aveva considerato "le posizioni delle parti e, quindi, quella più debole della lavoratrice licenziata e la sua evidente buona fede" (cfr. sentenza, p. 3).

Il motivo è fondato.

Si deve premettere che la fattispecie ricade nella disciplina di cui all'art. 92, comma 2°, c.p.c. nella formulazione introdotta con l. 18 giugno 2009, n. 69, atteso che il giudizio risulta instaurato in epoca successiva al 4 luglio 2009.

Ciò posto, si osserva che la Corte, specificando il generico richiamo alle "reciproche posizioni delle parti" operato dal giudice di primo grado (che, sulla base di esse, ha poi erroneamente fondato il riscontro della sussistenza di "giusti motivi" per la compensazione integrale, nonostante che quest'ultimo non fosse più elemento previsto dalla nuova norma regolatrice) nella condizione di debolezza della

lavoratrice licenziata, in rapporto a quella del datore di lavoro, e nella sua evidente buona fede nell'instaurazione del giudizio, si è palesemente discostata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la quale ha precisato che "in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, *ratione temporis* applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia": Cass. n. 24234/2016; conforme: Cass. n. 5267/2016.

Ne consegue che, dovendo le 'gravi ed eccezionali ragioni' previste dalla l. n. 69/2009 "riguardare specifiche circostanze e aspetti della questione decisa" (così Cass. n. 14411/2016), non possono ritenersi tali né la posizione di debolezza della lavoratrice, che è condizione interna alla maggior parte dei rapporti di lavoro, derivante da una disparità normalmente esistente sul piano economico-sociale e peraltro, in quanto tale, anteriore all'esplicarsi del conflitto proprio della singola controversia e da essa indipendente; né la buona fede di cui possa esservi evidenza – come, nella specie, ritenuto dalla Corte territoriale – nella proposizione della causa, trattandosi di stato soggettivo che deve naturalmente unirsi alla determinazione di adire la via giudiziale, come è dato desumere dalla previsione di responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) per il soggetto che, invece, agisca, o resista in giudizio, con mala fede o colpa grave.

La sentenza n. 826/2013 della Corte di appello di L'Aquila deve, pertanto, essere cassata *in parte qua* e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale si atterrà, nel procedere a nuova pronuncia sulle spese del primo grado, al principio di diritto sopra richiamato, regolando altresì nuovamente e di conseguenza le spese del secondo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2017.

Il Consigliere estensore

(dott. Paolo Negri della Torre)

Paolo Negri della Torre

Il Presidente

(dott. Vittorio Nobile)

Vittorio Nobile

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



oggi, - 5 LUG. 2017

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta